



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
42<sup>a</sup> Seduta  
Lunedì 30 ottobre 2017

Deliberazione n. 257 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni per agevolare l'uso di locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 3 novembre 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 257 del 30 ottobre 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'USO DEI LOCALI  
DI STAGIONATURA TRADIZIONALI –  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2004, N. 5  
(NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE  
RITENUTI STORICI E/O TRADIZIONALMENTE FABBRICATI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2017.

Reggio Calabria, 30 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)



## RELAZIONE

La presente proposta di legge reca norme di modifica delle disposizioni regionali che individuano i prodotti a base di latte storicamente riconosciuti oppure fabbricati con metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura che risultano consolidate nel tempo.

Diversi operatori del settore si sono prefissati di poter recuperare e utilizzare l'antica e tradizionale stagionatura dei formaggi nelle cavità naturali o mura domestiche con pareti geologicamente naturali, affinché questa antica eredità culturale tramandataci non vada del tutto perduta. Già molte Regioni italiane hanno emanato dei provvedimenti di deroga sul loro utilizzo.

Vista la legge regionale n. 5/2004, recante norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati e che, consente di fatto, in seguito a regolare autorizzazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio, la produzione e la vendita di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale; rilevato che il vigente articolo 2 testualmente recita: "I prodotti a base di latte individuati e riportati nei trentacinque allegati elenchi che fanno parte integrante della presente legge, sono riconosciuti prodotti storici fabbricati a partire da latte crudo prodotto rigorosamente sul territorio regionale, con attrezzature e metodologie tradizionali, nonché stagionati in locali particolari"; considerato che dal tenore del precitato articolo 2 potrebbero sorgere dubbi circa la giusta interpretazione da dare alla locuzione "locali particolari", si ritiene opportuno, al fine di diradare i dubbi che gli operatori del settore potrebbero incontrare per quanto sin qui premesso e considerato, apportare modifiche ed integrazioni alla legge de qua. Tali integrazioni, introducendo la locuzione "pareti geologicamente naturali" tra le caratteristiche proprie dei locali in cui può avvenire la procedura di stagionatura, consente l'uso sia delle cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolum).

Tale intervento emendativo, la cui legittimità trova fondamento nel Reg. CE 2074/05, potrebbe dar luogo a nuove opportunità di crescita per i piccoli produttori e le PMI della filiera formaggi.

Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 opera una novella all'articolo 2 della l.r 5/2004 in cui, con l'aggiunta del comma 2, si introduce la disposizione che qualifica quali locali di stagionatura le pareti geologicamente naturali, consentendo l'uso sia delle cavità naturali (grotte), che artificiali di origine storica (grotte, fosse-silos storiche scavate a mano nella roccia di arenaria), nonché in giare di terracotta (dolum). Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 3 la formula d'urgenza dell'entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sono il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca norme di carattere ordinamentale	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 novembre 2017



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 5/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2004, n.5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) è aggiunto il seguente:

"1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere:

- a) pareti geologicamente naturali;
- b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
- c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali)."

Art.2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.